

SENTENZA
N. 970/09
CRON. 4298/2009
R.G.L. 3/2009



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI PRESIDENTE Rel.

Dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIQUET CONSIGLIERE

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 3/2009 R.G.L.

promossa da:

SALAROLI Oscar, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Di donna e Giuseppe Boggio dei foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Settimo Torinese - Via Alfieri n° 4, come da mandato nel giudizio di primo grado valido anche per questa fase di giudizio

APPELLANTE

CONTRO

ALLIANZ SUBALPINA SPA, con sede in Torino, via Alfieri n. 22, P.I. e C.F. 00487880015, in persona dei procuratori speciali dott. Tommaso Pugassi e dott. Antonello De Marco, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Carlo Pacciani e Michela Bargagna, presso i quali è anche elett.te domic. in Torino, via della Rocca

n. 20, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado

APPELLATA

Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409 n. 3 c.p.c.

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

"In via principale di merito;

voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per le causali tutte di cui agli atti del primo grado di giudizio, e per quanto esposto nelle ragioni di fatto e di diritto accertare e dichiarare dovute al Sig. Oscar Salaroli le provvigioni calcolate sul contributo S.S.N. e F.G.V.S. per la somma di Euro 23.246,14 o per l'importo, minore o maggiore, che la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, confermando, per il resto, quanto già stanziato dal Giudice di primo grado.

Con vittoria di spese ed onorari in entrambi i gradi del giudizio, anche per la parte non concessa dal Giudice monocratico in conseguenza di decurtazione di parcella applicata per il parziale accoglimento del ricorso."

Per l'appellata:

"Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto dal signor Oscar Salaroli perché inammissibile e/o infondato e, per l'effetto, confermare



l'impugnata sentenza.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 6.11.2007/4.1.2008 il Tribunale di Torino, accogliendo solo parzialmente il ricorso proposto da Salaroli Oscar nei confronti della datrice di lavoro, spa Allianz Subalpina, condannava quest'ultima a corrispondere al ricorrente euro 7.050,48 a titolo di differenze provvisionali a seguito della cessazione del rapporto di agenzia, mentre respingeva la domanda di pagamento della somma di euro 23.246,14 derivante, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dalla mancata inclusione, nella base di calcolo delle provvigioni, dei contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale ed al Fondo Garanzia Vittime della Strada.

Proponeva appello il Salaroli con ricorso depositato in data 2.1.2009; si costituiva la società appellata che resisteva all'appello.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 24.9.2009 come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto va respinta la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte della società appellata: il ricorso in appello presenta tutte le caratteristiche ed i contenuti voluti dall'art. 434 c.p.c. e, nella sostanza, richiamando pronunce di merito contrarie alla decisione di primo grado, ne contesta la



decisione ed il fondamento che la sorregge.

Venendo al merito si osserva quanto segue.

Il Tribunale ha respinto la domanda del Salaroli relativa alla richiesta di considerare nella base di calcolo delle provvigioni anche i contributi volontari dovuti al SSN ed al FGVS, ritenendo che tali importi non fanno parte del premio assicurativo pagato dal cliente assicurato e non costituiscono un ricavo per l'assicuratore che deve limitarsi a "girare" tali somme allo Stato. A proposito dei contributi al FGVS, poi, si legge che "La quantificazione dei suddetti contributi rimane estranea al rischio specifico della polizza sottoscritta e l'impresa designata a risarcire il danno (ex art. 20 L. 990/69) potrà ottenere dalla Consap s.p.a. il rimborso delle somme anticipate, al netto di quelle già recuperate mediante azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro (art. 20 ultimo comma e art. 29 L.990/69)" dovendosi pertanto ritenersi che "tale importo risulta del tutto estraneo alla prestazione resa" (dall'agente), il quale (agente) verrebbe, in caso contrario, "a beneficiare di un incremento provvisorio per prestazioni che non danno luogo ad un ricavo a beneficio della compagnia, incaricato solo della riscossione e del versamento all'ente destinatario".

Contesta tale decisione l'appellante con argomentazioni articolate ma non condivisibili.

Questa Corte è ben consapevole che essa, in altra composizione, ha pronunciato una sentenza (sentenza richiamata anche da parte appellante) con cui accoglieva le tesi proposte dall'odierno

appellante, ma questo Collegio ritiene di dissentire per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.

In realtà le decisioni favorevoli alla tesi dell'appellante, come anche la sentenza in precedente pronunciata da questa Corte, si basano sulla considerazione per cui, alla luce del disposto dell'art. 3 dell'Accordo Nazionale degli Agenti di Assicurazione secondo cui "con il termine premi si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte", i contributi in esame non potrebbero essere esclusi dal calcolo perché essi non hanno natura di tasse e/o imposte; tale motivazione è sorretto dal ragionamento secondo cui la definizione concordemente accettata di "tasse" ed "imposte" non si attaglierebbe a questi contributi, essendo le imposte prestazioni pecuniarie giustificate dalla capacità contributiva del soggetto e correlate anche a determinate manifestazioni di ricchezza (ad esempio l'IVA), mentre le tasse sono prestazioni dovute a fronte di un'attività specifica e diretta dell'ente pubblico nei confronti del soggetto che le corrisponde (si fa al riguardo l'esempio delle tasse scolastiche o per lo smaltimento dei rifiuti).

Questa Corte ritiene invece che si debba argomentare diversamente.

Il contributo a favore del SSN è previsto dall'art. 11 bis della legge n. 990 del 1969 ed è diretto a finanziare il Servizio stesso a fronte delle prestazioni da quest'ultimo rese nei confronti dei soggetti danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

Il contributo a favore del FGVS è previsto dall'art. 31 della

stessa legge ed è diretto a finanziare un apposito fondo al fine di risarcire i danni prodotti da veicolo non identificato o comunque risultato privo di copertura.

Sono dunque prestazioni imposte per legge, il cui carattere solidaristico è evidente, che non incrementano affatto il patrimonio della società di assicurazioni stipulante, ma che vengono versate dal cliente all'assicuratore che funge solamente da mezzo di transito per la loro destinazione finale.

Dette somme, tra l'altro, devono essere espressamente indicate nelle polizze e nelle quietanze, proprio perché devono essere tenute ben distinte dal premio e dagli accessori, e sono determinate nel loro ammontare in via autoritativa dallo Stato.

Va ancora rilevato che la base imponibile sulla quale vengono calcolati detti contributi è rappresentata dai premi incassati dall'assicuratore, vale a dire la stessa base sulla quale vengono calcolate le imposte sulle assicurazioni, dunque vi è chiaramente un carattere impositivo in tali versamenti.

Neppure si può ritenere, proprio per quanto espresso, assente un criterio di proporzionalità in relazione all'ammontare dei premi, cosicché sarebbe rispettato anche il requisito principale desumibile dalla formale definizione del concetto di imposta.

D'altronde, anche su un piano di mero ragionamento logico, appare pienamente condivisibile quanto osservato dalla società appellata a pag. 6 della memoria di costituzione in appello, laddove si legge quanto segue:

"Il risultato economico di tale operazione (considerare cioè i

contributi de quibus come parte dei premi e degli accessori espressamente previsti quale base di calcolo per le provvigioni, alternativa obbligata se non li si considera alla stregua di imposte o tasse) è però assurdo, perché se da un lato è legittima la previsione di prestazioni patrimoniali aggiuntive imposte all'assicurato nell'interesse della collettività che vedono le compagnie di assicurazioni quali delegate all'incasso in concomitanza con il pagamento dei premi assicurativi, non si comprende perché la riscossione dei contributi a favore degli enti pubblici destinatari debba onerare le compagnie di un costo commerciale a beneficio degli agenti e costituire una fonte di maggior guadagno per gli stessi. Il paradosso risulta evidente se si ipotizza che i suddetti contributi raggiungano un valore pari ad esempio al 100% del premio assicurativo della polizza. Il risultato sarebbe che la compagnia dovrebbe pagare all'agente una provvigione "doppia" e cioè la provvigione sul premio e una somma di pari importo quale provvigione sui contributi incassati...con l'aggravio che il maggior costo verrebbe ad essere scaricato dalle compagnie sulla comunità degli assicurati attraverso l'inclusione nel premio del maggior costo degli agenti. E dunque con il risultato finale di beneficiare, senza alcun motivo, la categoria degli agenti, posto che il loro concorso in tutto il processo di acquisizione dei contratti e incasso dei premi non subisce nessun aggravio in funzione dell'esistenza o meno dei contributi quale parte delle somme che l'assicurato deve versare in occasione della stipula della



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

polizza".

Indubbiamente la riscossione dei suddetti premi attraverso il meccanismo di inglobarli nella polizza -a fronte di altri possibili alternativi meccanismi, anche praticati in precedenza- è frutto di una scelta legislativa dettata da evidenti ragioni di praticità ed opportunità, ponendosi dunque come del tutto estranea al sinallagma contrattuale che regola il rapporto assicurativo e per cui sia l'agente sia la compagnia di assicurazione sono, in realtà, dei meri terzi estranei, addetti meramente alla raccolta ed al trasferimento di una somma che non tocca e non inferisce in alcun modo sul loro patrimonio e sulle loro vicende lavorative.

D'altronde è anche evidente che detti contributi non possono essere considerati nemmeno accessori del premio: gli accessori non possono costituire prestazioni patrimoniali aggiuntive, tanto più se istituite per legge con finalità assolutamente diverse rispetto agli elementi del rapporto assicurativo.

Per queste ragioni l'appello deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda processuale e delle questioni sostanziali dedotte in giudizio, attesa anche la precedente giurisprudenza di questa Corte ed il contrasto giurisprudenziale esistente con altre pronunce di merito, inducono a ritenere equo compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente grado.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.
respinge l'appello;




compensa le spese del presente grado.

Così deciso all'udienza del 24.9.2009

IL PRESIDENTE Est.

Dott. Giancarlo GIROLAMI



Consegnata in cancelleria per la pubblicazione il 26.10.2009

IL CANCELLIERE
Vincenzo B. n. CI

Depositato alla Cancelleria della Sez. Lavoro
della Corte di Appello di Torino

Il 26.10.2009

IL CANCELLIERE
Vincenzo B.